Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Mercoledì 30 agosto** — **Numero 204**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **20**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » **120**; » **80**; » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.60** } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0.80** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1138 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 16 luglio 1921 con la quale si approvano la tariffa e le condizioni generali di polizza per una nuova forma di assicurazione dotale;

Constatata l'opportunità della adozione della nuova forma assicurativa e delle relative tariffa e condizioni di polizza;

Veduto il parere favorevole espresso in merito alla detta adozione da parte della Commissione attuariale del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni;

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate la tariffa e le condizioni generali di polizza per assicurazione dotale, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nella adunanza del 16 luglio 1921, nel testo unito al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Tariffa n. 23.

ASSICURAZIONE DOTALE con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario assicurato (bambino), e con cessazione del pagamento dei premi in caso di morte del contraente assicurato. In caso di vita del beneficiario assicurato (bambino) alla scadenza del contratto, si paga il capitale assicurato.

Premi annui per assicurare un capitale di L. 1000.

Età del contribuente	DURATA ANNI							
	10	11	12	13	14	15	16	17
20	92.40	82.55	74.40	67.55	61.70	56.60	52.15	48.25
21	92.40	82.60	74.45	67.55	61.70	56.60	52.15	48.25
22	92.40	82.60	74.45	67.55	61.70	56.60	52.15	48.25
23	92.40	82.60	74.45	67.55	61.70	56.60	52.15	48.25
24	92.40	82.60	74.45	67.55	61.70	56.60	52.15	48.25
25	92.40	82.60	74.45	67.55	61.70	56.60	52.15	48.30
26	92.40	82.60	74.45	67.55	61.70	56.60	52.15	48.30
27	92.40	82.60	74.45	67.55	61.75	56.65	52.20	48.30
28	92.40	82.60	74.50	67.60	61.75	56.65	52.20	48.30
29	92.40	82.65	74.50	67.60	61.75	56.70	52.25	48.35
30	92.40	82.65	74.50	67.70	61.80	56.75	52.30	48.40
31	92.40	82.70	74.55	67.75	61.85	56.80	52.35	48.50
32	92.50	82.70	74.65	67.75	61.90	56.85	52.40	48.55
33	92.60	82.80	74.70	67.85	62.—	56.90	52.50	48.65
34	92.70	82.95	74.80	67.95	62.10	57.—	52.60	48.75
35	92.75	83.10	74.90	68.05	62.25	57.15	52.70	48.90
36	92.85	83.15	75.—	68.20	62.35	57.25	52.85	48.95
37	93.—	83.25	75.10	68.35	62.45	57.40	52.95	49.10
38	93.15	83.40	75.25	68.45	62.60	57.55	53.10	49.25
39	93.30	83.55	75.40	68.60	62.75	57.70	53.25	49.40
40	93.40	83.65	75.55	68.75	62.90	57.85	53.40	49.55
41	93.55	83.80	75.75	68.90	63.10	58.—	53.60	49.75
42	93.75	84.05	75.95	69.10	63.30	58.20	53.75	49.95
43	93.95	84.25	76.15	69.30	63.45	58.40	54.—	50.10
44	94.15	84.45	76.35	69.50	63.65	58.60	54.20	50.35
45	94.40	84.65	76.55	69.75	63.85	58.90	54.45	50.60
46	94.65	84.85	76.80	69.95	64.15	59.15	54.70	50.90
47	94.90	85.15	77.10	70.25	64.45	59.45	55.05	51.20
48	95.20	85.50	77.45	70.60	64.75	59.75	55.40	51.60
49	95.55	85.85	77.75	70.95	65.20	60.15	55.80	51.95
50	95.90	86.25	78.15	71.40	65.60	60.55	56.20	52.40
51	96.25	86.65	78.60	71.85	66.05	61.05	56.70	52.90
52	96.70	87.05	79.10	72.30	66.55	61.60	57.25	53.40
53	97.20	87.55	79.65	72.85	67.10	62.15	57.80	54.—
54	97.80	88.15	80.25	73.50	67.75	62.80	58.50	
55	98.50	88.85	80.95	74.25	68.50	63.60		

Età del contribuente	DURATA ANNI							
	18	19	20	21	22	23	24	25
20	44.80	41.70	38.90	36.40	34.15	32.10	30.20	28.50
21	44.80	41.70	38.95	36.45	34.15	32.10	30.25	28.55
22	44.80	41.70	38.95	36.45	34.20	32.10	30.25	28.55
23	44.80	41.70	38.95	36.45	34.20	32.15	30.30	28.55
24	44.80	41.75	39.—	36.45	34.20	32.15	30.30	28.55
25	44.85	41.75	39.—	36.50	34.25	32.20	30.30	28.60
26	44.85	41.75	39.—	36.50	34.25	32.20	30.35	28.65
27	44.85	41.80	39.05	36.55	34.30	32.25	30.40	28.65
28	44.90	41.80	39.05	36.60	34.35	32.30	30.40	28.70
29	44.95	41.85	39.10	36.65	34.40	32.35	30.45	28.75
30	45.—	41.90	39.15	36.70	34.45	32.40	30.55	28.80
31	45.05	42.—	39.20	36.75	34.50	32.45	30.60	28.90
32	45.10	42.05	39.30	36.85	34.60	32.50	30.65	28.95
33	45.20	42.15	39.40	36.95	34.70	32.60	30.75	29.05
34	45.30	42.25	39.50	37.05	34.75	32.70	30.85	29.15
35	45.40	42.35	39.60	37.15	34.85	32.85	31.—	29.30
36	45.55	42.50	39.70	37.25	35.—	32.95	31.10	29.40
37	45.70	42.60	39.85	37.35	35.15	33.10	31.25	29.55
38	45.85	42.75	40.—	37.50	35.30	33.25	31.40	29.70
39	46.—	42.90	40.15	37.70	35.45	33.40	31.55	29.85
40	46.15	43.05	40.30	37.85	35.60	33.60	31.70	30.05
41	46.30	43.25	40.50	38.05	35.80	33.75	31.90	30.25
42	46.50	43.45	40.70	38.25	36.—	33.95	32.15	30.45
43	46.70	43.65	40.95	38.45	36.20	34.80	32.35	30.70
44	46.90	43.85	41.15	38.70	36.45	34.45	32.60	30.95
45	47.20	44.15	41.45	39.—	36.75	34.75	32.90	31.25
46	47.50	44.45	41.75	39.30	37.10	35.05	33.25	
47	47.80	44.80	42.05	39.65	37.40	35.45		
48	48.20	45.15	42.45	40.—	37.80			
49	48.55	45.60	42.90	40.45				
50	49.05	46.—	43.35					
51	49.55	46.50						
52	50.05							
53								
54								
55								

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

—

Tariffa n. 23: « Assicurazione dotale »

—

Condizioni generali di polizza

—

Base del contratto; incontestabilità della polizza, decorrenza.

Art. 1.

L'Istituto nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dal contraente, salvo il caso di malafede.

Art. 2.

Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente della polizza firmata dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal direttore generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizze.

Art. 3.

Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4.

Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione generale. Possono essere pagate a mezzo dell'ufficio postale ai termini dell'art. 21 del regolamento approvato con Regio decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente.

Art. 5.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta il contraente ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Trascorso il periodo di tempo di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'Istituto riattiva il contratto sospeso contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale, e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica.

Art. 6.

Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente art. 7, restando inalterato la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7.

La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza; attribuzione del beneficio.

Art. 8.

L'Istituto su richiesta del contraente può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto l'ammontare dei premi pagati al netto di tasse e senza aggiunta d'interessi, diminuito di una annualità di premio.

Art. 9.

L'Istituto su domanda del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premio, nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10.

Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e la accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11.

La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12.

Il contraente può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Suicidio; duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.

Art. 13.

Quando la morte del contraente avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza l'Istituto nazionale alla scadenza del contratto a condizione che sia allora in vita l'assicurato paga l'intera somma assicurata.

Se la morte, per le cause sopraindicate, avviene entro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intere annualità di premio, l'Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'art. 7.

Art. 14

Il contraente può senza obbligo di soprapremio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nelle colonie italiane, nell'Egitto sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al di sopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repub-

blica Argentina, nell'Uraguay, nella Colonia del Capo, nelle colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15.

Se il contraente è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata alla scadenza del contratto a condizione che sia allora in vita l'assicurato, quando la morte del contraente avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè il contraente stesso appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

Casi speciali di decadenza o risoluzione.

Art. 16.

La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, l'assicurato o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita del contraente.

Pagamento delle somme assicurate — Duplicati di Polizza — Spese — Competenza giudiziaria.

Art. 17.

Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro 5 giorni dalla presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte del contraente devono essere presentati il certificato di morte rilasciato dall' ufficiale dello stato civile ed una relazione medica sul decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

In caso di decesso dell'assicurato dovrà essere presentato, insieme con la polizza, soltanto il certificato di morte.

Art. 18.

In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato al contraente o ad altro avente diritto.

Art. 19.

Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 20.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza, si applicano le disposizioni del Codice di commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 21.

Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

AVVERTENZE

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui deve essere pagata la somma assicurata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria ed il commercio
TEOFILO ROSSI.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge IV aprile MCMXII, n. CCCV

Polizza N. . . . . — Agenzia generale di . . . . —

Sulla vita del sig. . . . . (Assicur.)
o del sig. . . . . (Contr.)
Somma assicurata L. . . . . . .
Premio annuale L. . . . . . .
Pagabile rate di L. . . . . . .
. . . .
. . . . contraente ha pagato alla consegna della polizza addì . . . .
lire . . . . importo di premio . . . . e diritti accessori . . . .
. . . .
. . . ., li . . . .

L'agente generale
. . . .

Il numero 1162 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 2 giugno 1921, relativo alla classificazione del R. naviglio;

Visto il R. decreto n. 195 in data 22 febbraio 1920, che approva il regolamento per l'amministrazione del materiale di dotazione delle mense a bordo ed a terra;

Visto l'art. 4 del R. decreto n. 838 in data 9 giugno 1920 col quale viene modificato l'art. 9 del regolamento sugli assegni speciali di bordo (costituzione delle mense a bordo);

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato ad unanimità parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina; di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 14 del regolamento per l'amministrazione del materiale delle mense a bordo ed a terra, approvato col R. decreto n. 195 in data 22 febbraio 1920, è così modificato nel primo comma e nella successiva parte che si riferisce alle mense di bordo:

« Art. 14. — Assegnazione delle dotazioni.

« L'assegnazione e la distribuzione degli oggetti di dotazione alle varie mense sono effettuate secondo la tabella allegata al presente regolamento, che potrà occorrendo essere variata con disposizione ministeriale, ed in base ai criteri seguenti:

Mense di bordo.

Mensa ammiraglio. — Comandante in capo di forze navali: una dotazione per 24 persone;

Mensa ammiraglio. — Comandante sott'ordine di forze navali: una dotazione per 18 persone;

Mensa comandante. — Una dotazione a seconda del grado previsto dalle tabelle di equipaggiamento come segue:

se capitano di vascello una dotazione per 12 persone;

se capitano di fregata una dotazione per 8 persone;

se capitano di corvetta una dotazione per 6 persone;

se ufficiale inferiore una dotazione per 4 persone.

Sulle navi sulle quali, giusta le disposizioni del regolamento sugli assegni di bordo, non è costituita la mensa comandante, e questi presiede invece la mensa ufficiali, sarà imbarcata una dotazione per ufficiali con le norme stabilite per dette mense. Tale dotazione sarà però aumentata degli oggetti che non fanno parte delle dotazioni delle mense ufficiali, ma che sono invece previste per le mense comandante dello stesso numero di commensali.

Alle mense di navi che si recano all'estero potrà essere concessa dal Ministero una dotazione di mensa maggiore.

Mensa ufficiali. — Le dotazioni di mensa sono stabilite in base al numero di ufficiali portato dalle tabelle di equipaggiamento, corrispondentemente a quello della tabella allegata al presente regolamento. Qualora il numero suddetto non trovi corrispondenza nella tabella, la dotazione assegnata è quella per il numero immediatamente superiore. Qualora imbarchi un numero di ufficiali superiori a quello indicato dalle tabelle di equipaggiamento, potrà essere concesso un supplemento di dotazione degli oggetti indispensabili.

Mense sottufficiali. — Le dotazioni saranno assegnate con le norme indicate per le mense ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Siracusa, addì 30 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1130. Regio decreto 24 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il R. Consolato in Tegucigalpa viene soppresso, ed istituito un R. Consolato in Puerto Cortes (Honduras) con giurisdizione sui dipartimenti di Tegucigalpos, Intibuca, Giacas, Comayagua, Valle, Le Paraiso, Choluteca, Ocotepeque.

N. 1144. Regio decreto 20 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma.

N. 1145. Regio decreto 20 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della ferrovia Mandela-Subiaco.

N. 1151. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, la « Cassa scolastica » dell'Istituto tecnico pareggiato e della Scuola tecnica pareggiata di Catanzaro, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1153. Regio decreto 1° giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvata la deliberazione 18 dicembre 1921, della Società della cremazione dei cadaveri di Savona, contenente modificazioni allo statuto sociale.

N. 1154. Regio decreto 31 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile per i bambini poveri del comune di Bastia Mondovì viene eretto in Ente morale con Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1155. Regio decreto 20 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa la modificazione apportata all'art. 6 del regolamento del comune di Viggiù (Como), per la tassa di soggiorno in esecuzione della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

N. 1156. Regio decreto 31 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologano, con modificazioni, le modificazioni portate agli articoli 4, 5, 6, 8, 11, 19 e 20 del regolamento del comune di Civitavecchia per la tassa di soggiorno in base alla legge 11 dicembre 1920, n. 863.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Burgio (Girgenti).

SIRE!

Avendo nel maggio scorso 14 consiglieri comunali di Burgio rassegnato irrevocabilmente le dimissioni per causa di insanabili dissidi sorti fra il sindaco e la maggioranza, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Non essendo ora opportuno indire subito le elezioni per la reintegrazione della civica rappresentanza, mentre nell'interesse dell'Ente, i cui servizi, e particolarmente la finanza, da una inchiesta eseguita, risultano gravemente dissestati, urge dare allo straordinario amministratore più ampi poteri, perchè possa adeguatamente provvedere, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò su conforme parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 agosto corr. anno provvede l'unito **schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Burgio, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cavalier Gramitto Libertino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, 14 agosto 1920, n. 1234, e 31 agosto 1921, n. 1269, sull'amministrazione delle nuove provincie del Regno;

ritenuta la opportunità di rafforzare, in rapporto alla presente situazione dei traffici di Trieste, l'Amministrazione dei Regi magazzini generali di Trieste, di predisporne l'ordinamento definitivo e di adattarne i servizi e le tariffe alle attuali necessità dei traffici;

preso in considerazione il voto manifestato nell'adunanza del 20 agosto corrente dal Comitato interministeriale per i traffici triestini istituito con il decreto Presidenziale 30 maggio 1922;

Sulla proposta del capo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie, presidente del Comitato interministeriale predetto;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato dei Magazzini generali di Trieste si compone come segue:

1° del commissario generale civile per la Venezia Giulia e del suo sostituto, quale presidente;

2° del presidente del Governo marittimo;

3° del direttore provinciale di finanza;

4° del direttore superiore di dogana;

5° del capo della delegazione delle ferrovie dello Stato;

6° di due delegati del comune di Trieste da designarsi dalla Giunta municipale;

7° di due delegati della Camera di commercio e industria di Trieste, da designarsi dalla Giunta consultiva della Camera stessa che dovrà scegliere almeno uno dei delegati nella categoria degli speditori;

8° di cinque membri del Comitato interministeriale per i traffici di Trieste, da designarsi dal presidente del Comitato stesso.

Art. 2.

Per ognuno dei membri effettivi indicati ai numeri 2 sino a 5 dell'art. 1 sarà designato anche un sostituto che potrà intervenire a tutte le sedute, ma avrà voto deliberativo soltanto nel caso di assenza del membro effettivo da lui rappresentato.

Art. 3.

Il direttore generale dei magazzini generali o il suo delegato prende parte alle sedute del Comitato, con voto consultivo.

Art. 4.

Oltre alle mansioni stabilite nello statuto e nel regolamento dei Magazzini generali o in altre norme vigenti spettano al Comitato istituito con il presente decreto in particolare:

a) la revisione generale delle tariffe e dei regolamenti per l'esercizio dei Magazzini generali in rapporto alla presente eccezionale situazione dei traffici;

b) la presentazione di proposte al Comitato interministeriale per i traffici di Trieste sull'ordinamento definitivo della gestione commerciale del porto, prendendo in esame anche lo schema del provvedimento di governo concretato preliminarmente nel 1919-920.

Art. 5.

Le deliberazioni del Comitato concernenti le tariffe e i regolamenti (lett. *a* dell'art. 4) saranno esecutive con l'approvazione del commissario generale civile, che la impartirà secondo le direttive da stabilirsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati.

Art. 6.

In quanto risultino contrarie al presente decreto, sono poste fuori di vigore le disposizioni dello statuto dei Magazzini generali e del regolamento d'affari, approvati dal cessato Ministero del commercio, e le determinazioni del Commissariato generale civile relative alla composizione e al funzionamento del Comitato dei magazzini generali.

Tutte le altre disposizioni sinora in vigore restano applicabili con gli adattamenti risultanti dalla nuova situazione e dalle norme del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 agosto 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Tenenti.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

I seguenti tenenti di amministrazione sono promossi capitani, con decorrenza per gli assegni dal 16 maggio 1922:

Della Seta Enrico — Sanna Mario — Barozzi Luigi — Cammilli Giuseppe — Valentino Giuseppe — Frontori Pietro — Forcina Mario — Barone Michele — Pontillo Giacomo — Verso Giacomo.

IMPIEGATI CIVILI

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto dell'11 maggio 1921:

Mancuso cav. Antonino, ragioniere geometra, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovate, con l'annuo assegno di L. 1600 e con l'assegno temporaneo di L. 40, a decorrere dal 1° aprile 1922.

UFFICIALI IN CONGEDO

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA

Stato maggiore generale del R. esercito

Tenenti generali.

Con R. decreto del 19 agosto 1921

Briccola cav. Ottavio, tenente generale, collocato a riposo, dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani

Con R. decreto del 28 maggio 1922

Torchiana Carlo, capitano in aspettativa per motivi speciali trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 9 maggio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 10 maggio 1922, con decorrenza assegni dal 16 maggio 1922.

Tenenti

Con R. decreto dell'11 maggio 1922

Guarino Camillo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio (R. decreto 2 febbraio 1922), richiamato in servizio effettivo dal 10 aprile 1922.

I seguenti tenenti sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali in servizio attivo permanente con anzianità assoluta dalla data del presente decreto:

De Luise Mariano — Moscardelli Giuseppino — Fantoni Renato — Mangano Ignazio — Montebello Luigi — Ferrara Nicola — Spadafora Mario — Salerno Giuseppe — Lastretti Giuseppe — Stabile Leonardo — Mori Francesco

Arma di fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Serra cav. Gavino, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 giugno 1922.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Pirozzi cav. Nicolò, colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, in aspettativa per riduzione di quadri dal 3 gennaio 1922 e, richiamato in servizio dal 4 gennaio 1922, con decorrenza per gli assegni dal 16 gennaio 1922.

Figliolini cav. Guido, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 9 marzo 1922.

Gardini cav. Romano, colonnello ora in P. A. S., intendasi collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 27 febbraio 1920.

Caporaso cav. Alberto, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 3 aprile 1922.

Tenenti colonnelli

Con R. decreto del 24 aprile 1922

Cocchi cav. Francesco, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 giugno 1922.

Arbib Emilio, tenente colonnello, l'anzianità di cui al decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918 viene portata dal 29 aprile 1919 al 15 febbraio stesso anno.

CONCORSI

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI TRANI

Vista l'istanza presentata dal sig. Castrignanò prof. Francesco, residente in Nardò, perchè sia fissata una sessione di esami, per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi;

Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento 23 maggio 1858;

DECRETA:

È indetta una sessione di esami, per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi, presso questa Corte.

Gli esami avranno luogo nei giorni 21 e 22 febbraio 1923, secondo le norme, di cui al succitato regolamento e le modificazioni apportate dal R. decreto 14 agosto 1862, n. 766.

Il presente decreto sarà pubblicato e affisso, nei modi dal ripetuto regolamento stabiliti.

Trani, 23 agosto 1922.

Il primo presidente
F. De Notaristefani.

Il cancelliere-segretario.
G. Cifarelli.

Il direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.